

CONTRATTO DI RIPRESA EVENTO -MESSA IN ONDA

Con la presente scrittura privata, da valersi ad ogni effetto di legge,

tra

con sede legale in	, CAP
prov. di, via	, N.
Partita IVA, C	odice Fiscale
iscritta al Registro delle Imprese di	al N
nella persona del suo Rappresentante Legale	Sig
nato il, a	, CAP
prov. di, residente in	, CAP
prov. di, via	, N.
Carta d'Identità N,	Codice Fiscale

e

ASSOCIAZIONE TELE NBC VIA ROMA 54 20010 VANZAGO (MI) C.F. 02829170964 P.Iva 08243400960

premesso che:

- *A One TV* è un canale del bouquet di *TELE NBC* e trasmette sul canale 112 del Digitale Terrestre, di seguito sarà chiamato "ONE TV".
- ▲ L' Organizzatore dichiara di essere al corrente che sono presenti, nell'ambito dell'attività di One TV, altri marchi pubblicitari o eventi anche appartenenti allo stesso settore merceologico;

si conviene e stipula quanto segue:



Art. 1 - Premesse

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2 – Oggetto del Contratto ed Obblighi delle Parti

- 1) One TV si impegna a registrare con propri mezzi e persone l'Evento dell Organizzatore.
- 2) L'Organizzatore si impegna a fornire a One Tv il supporto logistico e in caso di manifestazione canora o Musicale il collegamento audio del service esterno.
- 3) I Marchi o altri eventuali annunci pubblicitari che non siano l' Evento stesso devono essere concordati con l'emittente .
- 4) ONE TV si impegna a
 - Riprendere l'Evento con N° Telecamere N° Regia Video N° Regia Audio
 - Pubblicizzare L'Evento con spot nella settimana antecedente la Manifestazione
- programmazione Che ne autorizza la trasmettibilità

- Programmare la Messa in Onda dell'evento dopo la visione del responsabile di

- 5) L'Organizzatore Dichiara ai fini della messa in Onda dell'Evento di essere in possesso delle Liberatorie Firmate che autorizzano l'utilizzo delle immagini di tutti i soggetti ripresi.
- 6) One Tv si impegna a fornire all Organizzatore le riprese dell' evento su supporto magnetico
- 7) La durata massima di Messa in onda concordata è di

Art. 3 – Durata del Contratto

Il contratto avrà decorrenza dalla data ______ per n. ____ puntate, scadendo pertanto il _____. Nel caso in cui le parti intendano stipulare ulteriori accordi di sponsorizzazione si dovrà redigere un nuovo contratto di sponsorizzazione; è quindi esclusa ogni forma di tacito rinnovo.

Art. 4 – Facoltà dello Sponsor

È facoltà dello *Sponsor* effettuare ulteriori iniziative promo-pubblicitarie i cui contenuti dovranno essere concordati preventivamente con *One TV*.



	Art.	5 –	Compe	nso
--	------	-----	-------	-----

à al <i>Sodalizio</i> la somma di € (in
+ IVA, che sarà versata con le
Alla sottoscrizione del
entro il

A fronte dei pagamenti di cui sopra, il *One TV* rilascerà regolari fatture fiscali, ai sensi delle normative attualmente in vigore, con quietanza a saldo.

Art. 6 – Esonero da Responsabilità

Le decisioni Artistiche inerenti la conduzione del' Evento e le scelte dei contenuti restano completamente estranee a *One Tv*

Art. 7 – Dichiarazioni Lesive

20010 Vanzago (MI)

Le parti si impegnano reciprocamente a vietare ai propri esponenti rappresentanti di formulare giudizi o di rilasciare dichiarazioni che possano ledere l'immagine delle parti stesse.

Art. 8 - Modifiche Contrattuali

Durante tutto il corso di validità del contratto, qualunque modifica del presente atto non potrà essere apportata, se non mediante approvazione e sottoscrizione da entrambe le parti.



Art. 9 – Risoluzione del Contratto

Costituiscono eventi risolutivi del presente rapporto ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 c.c.:

- ▲ l'inosservanza delle norme afferenti la disciplina degli accordi promo-pubblicitari di cui al presente contratto;
- ▲ il comportamento contrario ai doveri di correttezza e diligenza nell'esecuzione del contratto;
- ▲ atti e/o fatti lesivi dell'immagine e del diritto di riservatezza di ciascuna parte.

Pertanto il mancato o l'inesatto adempimento di una soltanto delle obbligazioni qui specificatamente indicate, comporta la risoluzione *ipso iure* del contratto. In tale caso si fa obbligo per il *One TV* di restituire (oppure per L'Organizzatore di versare) una somma di denaro direttamente proporzionale al tempo in cui la prestazione non è stata o non potrà essere eseguita.

Art. 10 – Clausola Compromissoria

Le controversie concernenti il presente contratto, comprese quelle inerenti alla sua esistenza, validità, estinzione, interpretazione, esecuzione e risoluzione, nonché quelle derivanti da modificazione dei patti contrattuali, per le quali la legge non richieda l'intervento obbligatorio del P.M., verranno risolte da un Collegio Arbitrale composto da tre membri, di cui uno designato da *Associazione Tele NBC*, uno designato dall' Organizzatore, e il terzo con funzioni di Presidente, designato di comune accordo dai primi due o, in caso di mancato accordo, dal Presidente del Tribunale di Milano.

La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio Arbitrale dovrà comunicarlo all'altra parte con lettera raccomandata con indicazione del proprio arbitro; la controparte dovrà nominare il proprio arbitro entro gg. 30 dal ricevimento della predetta raccomandata. In caso di mancata tempestiva nomina del secondo arbitro, la parte istante potrà chiederne la nomina al Presidente del Tribunale di Milano.

Il collegio Arbitrale, giudicherà anche in merito all'entità ed all'accollo delle spese di giudizio. La sede dell'arbitrato sarà la città di Milano.

Art. 11 – Cessione del Contratto

E' vietata la cessione, anche parziale, del presente contratto e dei diritti che da esso scaturiscono, anche nel caso in cui l'Organizzatore venga incorporato in altra azienda e nei casi in cui l'Evento sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica.

Art. 12 – Elezione di Domicilio

Le parti dichiarano di eleggere domicilio ai fini del presente contratto presso le sedi, così come indicata in epigrafe. Qualsiasi comunicazione attinente e relativa al presente contratto dovrà essere effettuata nel domicilio eletto a mezzo di raccomandata a.r. o equipollente per la prova dell'avvenuta ricezione.



Art. 13 – Trattamento dei Dati Personali In ottemperanza di quanto sancito dal Testo Unico Priva forniscono il loro consenso al trattamento di dati persona l'esecuzione del presente contratto e per ottemperare ad relazione ad adempimenti connessi al presente contratto.	ali, direttamente o anche attraverso terzi, per obblighi previsti da leggi e/o regolamenti in
Luogo, li	
Associazione Tele NBC	L'Azienda sponsor